

I DIRIGENTI STANNO NOMINANDO SU CATTEDRE DISARTICOLATE

## Assegnazioni anche su quattro comuni Il caso dei nuovi codici sintetici

DI CARLO FORTE

**A**ssegnazione dei docenti alle classi nelle scuole secondarie, è caos. La sostituzione dei codici meccanografici (analitici) delle singole scuole con quelli delle istituzioni scolastiche (sintetici), adottata quest'anno dal ministero dell'istruzione, sta determinando la costituzione di cattedre articolate anche su 4 comuni contemporaneamente. Il tutto in violazione della normativa generale che vieta l'assegnazione dei docenti su cattedre articolate in più di due comuni. Ciò sta avvenendo, in primo luogo, perché gli uffici scolastici, in molti casi, non hanno tenuto conto dell'ubicazione delle disponibilità su cui hanno costituito le cattedre e, in secondo luogo, perché i dirigenti scolastici stanno assegnando i docenti alle classi senza tenere conto dei vincoli previsti dalla normativa.

**La questione seaturisce dal fatto che adesso i codici alfanumerici delle singole scuole secondarie sono stati sostituiti dal codice dell'istituzione scolastica che comprende tali scuole.** Ciò ha fatto sì che quelle che prima risultavano a sistema come cattedre orario esterne (cattedre costituite con spezzoni appartenenti a scuole diverse) adesso vengono considerate cattedre interne. A prescindere dal fatto che i vari spezzoni di cui si compongono risultino ubicati in comuni diversi.

**Pertanto, non sono rari i casi di istituzioni scolastiche dove le cattedre, di fatto, vengano costituite anche su tre comuni diversi.** In alcuni casi, addirittura, le cattedre vengono costituite assemblando spezzoni ubicati in 4 comuni diversi. Specie se la cattedra sia stata costituita «a sistema» tra due diverse istituzioni scolastiche ubicate in comuni diversi.

**La normativa, però, non è cambiata.** In particolare, l'ordinanza 19 marzo 1997 n. 191, che regola la costituzione delle cattedre orario esterne nella secondaria di I grado, all'articolo 6, dispone: «Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni». È un'analoga disposizione è contenuta anche nell'ordinanza 9 luglio 1996, n. 332, che regola la costituzione delle cattedre orario nelle scuole secondarie di II grado, la quale all'articolo 7 dispone che: «l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre».

**L'ordinanza, peraltro, richiama espressamente l'articolo 441 del Testo**

unico, il quale dispone che per la costituzione delle cattedre bisogna utilizzare «ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali». La norma parla al singolare quando menziona la sede di completamento (sede diversa) e la prassi invalsa va nel senso del rispetto del limite dei due comuni ai fini della costituzione della cattedra. Comuni che, peraltro, devono essere facilmente raggiungibili tra loro.

**Questo criterio è stato recepito anche dal legislatore** regolamentare in materia di supplenze. Il decreto 131/2007 (il regolamento sulle supplenze) dispone, infatti, all'articolo 4, comma 2, che: «Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità».

**La ratio del limite dei due comuni, al quale si collega il vincolo della facile raggiungibilità tra tali comuni, è individuabile, dal lato dell'amministrazione, nella necessità di garantire lo svolgimento della prestazione, altrimenti messa in forse dai lunghi tempi di percorrenza delle distanze tra la scuola di titolarità e quella di completamento.** E dal lato dei docenti, dalla necessità di evitare che le perdite salariali dovute alle spese da sostenere per gli spostamenti risultino troppo gravose. Tanto più che, specie per gli spostamenti tra piccoli comuni di montagna, l'unica soluzione efficace è l'utilizzo del mezzo proprio. Per non parlare dell'eccessiva onerosità di tali spostamenti, che potrebbero avere ricadute negative anche sull'efficienza della prestazione.

**Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, i disagi dovuti a questa nuova situazione si stanno facendo sentire soprattutto nelle regioni caratterizzate da una forte parcellizzazione dei centri dove hanno sede le scuole che, spesso, si trovano in piccoli comuni di montagna.** E tutto ciò rischia di scatenare un forte contenzioso che, a sua volta, potrebbe determinare la necessità di apportare delle modifiche agli organici anche in corso d'anno. Il tutto con grave nocimento per la continuità didattica e per l'efficacia del processo didattico-apprenditivo.

—© Riproduzione riservata—